

Orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza

per garantire che la coerenza, le considerazioni a lungo termine e le norme comuni per le metodologie di valutazione siano integrate nelle prove di stress dei rischi ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 304 *quater*, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE

1. Orientamenti

Status giuridico dei presenti orientamenti congiunti

1. Il presente documento contiene orientamenti congiunti emanati a norma degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, del regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («regolamenti che istituiscono le AEV»). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti che istituiscono le AEV, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti congiunti presentano la posizione delle AEV in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti cui si applicano gli orientamenti congiunti sono tenute a conformarsi a questi ultimi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti congiunti sono diretti principalmente agli enti finanziari.

Obblighi di informativa

3. Entro il 31.05.2026 (due mesi dall'emanazione), ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti che istituiscono le AEV, le autorità competenti devono notificare alla rispettiva AEV se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti congiunti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le notifiche dovrebbero essere inviate a [compliance@eba.europa.eu, [LINK](#) (EIOPA) e compliance@esma.europa.eu] con il riferimento «JC/GL/2025/78». Sui siti web delle AEV è disponibile un modello per le notifiche, che dovrebbero essere trasmesse da persone debitamente autorizzate a comunicare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.
4. Le notifiche saranno pubblicate sui siti web delle AEV.

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

5. I presenti orientamenti congiunti mirano a chiarire in che modo le autorità competenti dovrebbero integrare in modo coerente i rischi ambientali, sociali e di governance («rischi ESG») nelle loro attività di prove di stress prudenziali.
6. I presenti orientamenti congiunti sono rivolti alle autorità competenti.

7. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti congiunti nello svolgimento delle prove di stress prudenziali incentrate sui rischi ESG, nell'ambito del quadro normativo pertinente o come valutazione ad hoc, laddove e nella misura in cui ciò sia previsto dalla normativa settoriale applicabile.
8. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati nei presenti orientamenti congiunti hanno lo stesso significato degli stessi termini utilizzati nella normativa settoriale elencata di seguito.
9. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti congiunti, si applicano le definizioni seguenti:
 - i. «autorità competente»:
 - a) le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), sottopunto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità bancaria europea («ABE»);
 - b) le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), sottopunto i), del regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali («EIOPA»), segnatamente le autorità di vigilanza definite nella direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;
 - ii. «legislazione settoriale»:
 - (a) collettivamente la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - (b) la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - (c) il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Titolo II – Requisiti di coerenza, considerazioni a lungo termine e norme comuni per le metodologie di valutazione nelle prove di stress dei rischi ESG

Obiettivi

10. Ai sensi della legislazione settoriale, le autorità competenti dovrebbero attuare i presenti orientamenti congiunti nel rispetto del principio di proporzionalità ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁽²⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

⁽⁴⁾ Poiché i presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti, l'applicazione del principio di proporzionalità dovrebbe seguire i requisiti di proporzionalità stabiliti nella normativa settoriale.

11. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i rischi ESG e la loro potenziale evoluzione nell'elaborazione del proprio quadro di riferimento per le prove di stress prudenziali e seguire la pertinenza dei rischi ESG per tale quadro, in particolare nel corso del processo di estensione graduale della copertura ad altri fattori ESG. Le autorità competenti dovrebbero definire con precisione i propri obiettivi nell'effettuare le prove di stress dei rischi ESG, tenendo conto delle due principali tipologie di esercizi di tali prove:
- verifica della solidità della posizione patrimoniale e di liquidità nonché della capacità degli enti finanziari di assorbire le perdite a fronte di shock economici e finanziari legati a tutti i rischi rilevanti, inclusi i rischi ESG, su un orizzonte di breve periodo (ad esempio fino a cinque anni);
 - verifica della resilienza della strategia e del modello di business degli enti finanziari rispetto a una serie di scenari legati ai rischi ESG, su un orizzonte di lungo periodo [almeno 10 anni ⁽⁵⁾].

Valutazione della rilevanza

12. Le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio, avviando l'analisi con una valutazione della rilevanza volta a individuare i rischi più significativi e a maggiore impatto e determinare quali di tali rischi rilevanti dovrebbero essere inclusi nel perimetro dell'esercizio delle prove di stress.
13. Nell'ambito della valutazione della rilevanza, le autorità competenti dovrebbero individuare i rischi ESG maggiormente pertinenti per gli enti finanziari, tenendo conto del modello di business, dei portafogli, delle esposizioni geografiche e delle attività settoriali di questi ultimi su un orizzonte da breve a lungo termine. Sui diversi orizzonti temporali, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione entrambi i seguenti aspetti:
- l'esposizione delle attività e delle passività ai rischi di transizione (ad esempio in base alla loro impronta di carbonio) e ai rischi fisici (ad esempio in base alla loro ubicazione geografica);
 - i potenziali impatti dei fattori ESG sulle tradizionali categorie di rischi finanziari, ovvero rischio di mercato, rischio di credito, rischio di controparte, rischio di sottoscrizione, rischio operativo, rischio reputazionale e rischio strategico attraverso l'individuazione dei principali canali di trasmissione.
14. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ricorrere a criteri qualitativi e/o quantitativi chiari e/o soglie di rilevanza, sfruttando i quadri normativi esistenti, le norme di settore e l'esperienza maturata nell'attività di vigilanza. La valutazione della rilevanza dovrebbe consentire adeguamenti nel tempo, in linea con l'evoluzione dei rischi ESG, la disponibilità di nuovi dati e l'affinamento, da parte degli enti finanziari, dei propri processi di individuazione dei rischi.

Estensione graduale dell'ambito dei fattori ESG nelle prove di stress dei rischi ESG.

15. Le autorità competenti sono incoraggiate a proseguire gli impegni e le ricerche al fine di estendere gradualmente la copertura ad altri fattori ESG nell'attuazione delle prove di stress dei rischi ESG,

⁽⁵⁾ In conformità degli obiettivi sanciti dall'accordo di Parigi (2015).

dando inizialmente priorità ai rischi ambientali. In una prima fase, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sui rischi climatici e ambientali, affrontando sia i rischi fisici (ad esempio eventi meteorologici estremi, perdita di biodiversità) sia i rischi di transizione (ad esempio cambiamenti delle politiche, rideterminazione dei prezzi di mercato), al fine di distinguere gli impatti, anche se indiretti, sulle principali esposizioni al rischio.

16. Tale introduzione graduale dovrebbe essere accompagnata da un costante perfezionamento metodologico, dallo sviluppo delle capacità e dal coinvolgimento delle parti interessate, garantendo che gli enti finanziari e le autorità competenti siano adeguatamente preparati all'estensione dell'ambito di applicazione delle valutazioni dei rischi ESG.

Integrazione dei fattori ESG nei quadri di riferimento esistenti delle prove di stress

17. Le autorità competenti dovrebbero mirare a integrare pienamente i fattori ESG nel quadro complessivo di riferimento delle prove di stress.
18. Le autorità competenti dovrebbero rivedere e riconsiderare, se del caso, i tipi di rischi ESG contemplati, anche in base all'evoluzione nel tempo della disponibilità dei dati e dell'uso dei modelli.

Interconnessione/ricaduta tra settori finanziari

19. Sebbene i presenti orientamenti congiunti non riguardino le prove di stress del settore finanziario a livello di sistema, le autorità competenti dovrebbero, ove possibile, coordinarsi in tutti i settori finanziari per garantire un approccio coerente alla valutazione dei rischi ESG e facilitare la condivisione dei dati, ove opportuno. Le autorità di regolamentazione bancaria, assicurativa e degli strumenti finanziari dovrebbero collaborare al fine di contribuire a individuare e a modellare i canali di trasmissione (ad esempio il ruolo delle coperture assicurative sulle garanzie reali a supporto dei finanziamenti bancari), allineare le ipotesi di scenari e prevenire lacune di natura normativa.
20. Le autorità competenti dovrebbero garantire, per quanto possibile, che le prove di stress dei rischi ESG tengano conto delle interconnessioni e degli effetti di ricaduta tra i settori finanziari. Dovrebbero prendere in considerazione il modo in cui i rischi connessi ai fattori ESG possano propagarsi attraverso il sistema finanziario, amplificando le vulnerabilità nei settori bancario, assicurativo, della gestione patrimoniale e in altri settori finanziari.

Principi e considerazioni metodologiche

21. Nel determinare i principi e le considerazioni metodologiche, le autorità competenti dovrebbero determinare la configurazione e le caratteristiche più idonee delle prove di stress in funzione degli obiettivi perseguiti.

Ambito di applicazione

22. Le autorità competenti dovrebbero definire con chiarezza la copertura in termini di portafogli, settori, aree geografiche e attività, onde garantire un approccio equilibrato e pragmatico, che sia coerente con il grado di maturità delle metodologie e dei dati disponibili.

23. Per i gruppi finanziari transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la valutazione ricomprenda tutte le entità pertinenti.
24. In base all'obiettivo e all'orizzonte temporale in questione, le autorità competenti dovrebbero garantire che l'equilibrio tra informazioni quantitative e qualitative sia adeguato alle finalità dell'esercizio ⁽⁶⁾.

Orizzonte temporale

25. La scelta dell'orizzonte temporale dovrebbe essere in linea con l'obiettivo previsto dell'esercizio:
- nel valutare la resilienza finanziaria a shock avversi ma plausibili, dovrebbe essere adottato un orizzonte temporale di breve periodo (ad esempio fino a cinque anni), in linea con le prassi tradizionali in materia di prove di stress;
 - nel valutare la resilienza del modello di business e della strategia degli enti finanziari, dovrebbe essere adottato un orizzonte temporale più esteso (almeno 10 anni, in funzione dell'attività svolta e in coerenza con gli impegni di lungo periodo degli enti finanziari).

Definizione degli scenari

26. Le autorità competenti dovrebbero individuare e selezionare gli scenari delle prove di stress sulla base degli obiettivi dell'esercizio. Dovrebbero prendere in considerazione l'uso di scenari basati sulle più recenti conoscenze scientifiche ed elaborati da organizzazioni internazionali o regionali ampiamente riconosciute ⁽⁷⁾. Sono inoltre invitate a sfruttare le traiettorie settoriali e regionali per fornire agli enti finanziari un'adeguata ripartizione delle variabili macroeconomiche, preservando al contempo la coerenza interna complessiva degli scenari.
27. Ove possibile, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'integrazione dei rischi composti, ossia l'impatto aggiuntivo derivante dal verificarsi simultaneo o successivo di shock multipli (legati ai fattori ESG o dinamiche macroeconomiche più ampie). Inoltre, laddove opportuno, dovrebbero adoperarsi per valutare gli effetti di secondo impatto, vale a dire le conseguenze indirette e amplificate derivanti dagli shock ESG iniziali, incorporandoli direttamente negli scenari o a titolo di analisi complementare.
28. Al fine di integrare i rischi ESG rilevanti nelle prove di stress a breve termine, le autorità competenti dovrebbero, laddove fattibile e appropriato, prendere come riferimento la definizione degli scenari utilizzata nelle prove di stress tradizionali, adattandola per rispecchiare i canali di trasmissione specifici dei fattori ESG e integrando nuove variabili pertinenti per i rischi ESG.

⁽⁶⁾ Considerando le ipotesi necessarie per la calibrazione degli scenari e le questioni relative alla modellizzazione, come principio generale, all'aumentare dell'orizzonte temporale cresce il grado di affidabilità delle informazioni qualitative rispetto a quelle quantitative (ad esempio, su orizzonti di lungo periodo non è previsto un ricalcolo puntuale del capitale e degli indicatori di solvibilità).

⁽⁷⁾ Ad esempio per i rischi climatici: il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), la Rete per l'inverdimento del sistema finanziario (*Network for Greening the Financial System*, NGFS), l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea o organismi governativi o non governativi nazionali.

29. Nell'eseguire prove di stress dei rischi ESG a più lungo termine, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione diversi scenari distinti in grado di rappresentare l'ampio spettro delle possibili evoluzioni future e dei diversi livelli di gravità, inclusi, ad esempio, i punti di non ritorno. Lo scenario di riferimento può prendere spunto dallo scenario centrale dell'ente finanziario stesso, che può fungere da parametro di riferimento per valutare l'impatto di traiettorie alternative, sostanzialmente diverse, sulla resilienza della strategia e del modello di business (ad esempio tramite stime di redditività corrette per il rischio).
30. A seconda della complessità dell'approccio, gli scenari possono presentarsi sotto forma di semplici narrazioni oppure come proiezioni quantitative più articolate.
31. Le autorità competenti possono optare per l'applicazione uniforme degli stessi scenari a tutti gli enti finanziari, a fini di comparabilità o di adattare gli scenari a categorie specifiche di enti finanziari, tenendo conto dei rispettivi profili di rischio e dei loro modelli di business.

Approccio dall'alto verso il basso rispetto ad approccio dal basso verso l'alto

32. Le autorità competenti dovrebbero ponderare i vantaggi di un approccio dall'alto verso il basso rispetto a un approccio dal basso verso l'alto, scegliendo il metodo più adatto sulla base degli obiettivi specifici, della maturità degli enti finanziari nelle prove di stress dei rischi ESG e della natura delle esposizioni oggetto di valutazione, tenendo presenti le seguenti considerazioni:
 - Un approccio dall'alto verso il basso, in cui le autorità competenti determinano centralmente gli impatti degli scenari delle prove di stress, garantisce un certo grado di comparabilità tra gli enti finanziari e conferisce alle autorità competenti un controllo più stringente sul processo e sulla metodologia, riducendo in tal modo l'onere per il settore.
 - Un approccio dal basso verso l'alto, in cui sono gli enti finanziari a determinare l'impatto degli scenari delle prove di stress, offre un livello di granularità più elevato, consentendo di cogliere gli elementi idiosincratici specifici di alcuni portafogli, controparti ed esposizioni. Favorisce inoltre un maggiore coinvolgimento degli enti finanziari nel processo delle prove di stress e contribuisce a migliorare lo sviluppo delle loro capacità.
33. Qualora venga adottato un approccio dal basso verso l'alto, le autorità competenti dovrebbero definire quadri metodologici chiari per assicurare coerenza e parità di condizioni tra gli enti finanziari, includendo valutazioni di proporzionalità in relazione alle aspettative sul livello di sofisticazione dei calcoli di impatto.
34. Si potrebbe prendere in considerazione un approccio ibrido, che sfrutti i punti di forza di entrambe le metodologie. Le autorità competenti possono decidere in merito all'approccio più appropriato sulla base della disponibilità dei dati e della titolarità del modello, tenendo conto che portafogli o attività specifiche, come ad esempio il rischio di sottoscrizione, potrebbero richiedere dati e modelli più dettagliati rispetto a quanto realizzabile con un approccio dall'alto verso il basso.

Livello di granularità

35. Nel determinare il livello di granularità, le autorità competenti dovrebbero bilanciare adeguatamente semplicità e precisione, tenendo conto della disponibilità e della qualità dei dati, nonché della maturità delle metodologie adottate. Potrebbero essere necessari dati più granulari

per rilevare adeguatamente, ad esempio, gli impatti a livello di attività o di ente del rischio di transizione o gli effetti regionali/locali dei rischi fisici.

36. Le autorità competenti dovrebbero considerare almeno le seguenti dimensioni della granularità:
- a. Livello del portafoglio: differenziazione per classe di attività (ad esempio prestiti a imprese, mutui, esposizioni sovrane, partecipazioni azionarie e obbligazioni societarie).
 - b. Livello settoriale: classificazione basata sul settore industriale (ad esempio industrie ad alto tenore di carbonio, energia, immobili, agricoltura). Per settori specifici è possibile valutare una maggiore granularità (ad esempio energia elettrica, settore soggetto a tecnologie innovative, industrie basate sui combustibili fossili). Per il comparto immobiliare, può essere utile distinguere tra esposizioni su beni immobili commerciali ed esposizioni su beni immobili residenziali.
 - c. Livello geografico: distinzione per regione (ad esempio livello NUTS 3) per valutare l'esposizione ai rischi ESG specifici per la località, in particolare i rischi fisici.
 - d. Livello della controparte: granularità in base al singolo debitore o a gruppi di debitori se i rischi di concentrazione sono significativi.
 - e. Categoria di rischio: individuazione separata dei rischi fisici (pericoli cronici e acuti legati al clima), dei rischi di transizione (cambiamenti in ambito politico, tecnologico e di mercato) e di altri fattori ESG (ad esempio perdita di biodiversità, inquinamento, rischi sociali e di governance).
37. Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito al livello adeguato di granularità dei dati, a seconda del tipo di attività/portafoglio e dell'obiettivo dell'esercizio. Ad esempio, per le esposizioni sovrane potrebbe essere sufficiente il livello nazionale, mentre per i portafogli di prestiti o sottoscrizioni dovrebbe essere presa in considerazione almeno una granularità regionale fino ai dati di geolocalizzazione per valutare il rischio fisico.
38. Per l'analisi dei fondi, le autorità competenti potrebbero prendere in considerazione, ove possibile e in linea con la normativa settoriale applicabile, il ricorso al metodo della scomposizione integrale (*look-through*) per quanto riguarda la detenzione di fondi.

Ipotesi di bilancio

39. Per le prove di stress dei rischi ESG, le autorità competenti dovrebbero iniziare ricorrendo a un approccio di bilancio statico, comunemente applicato nelle prove di stress tradizionali. Possono tuttavia prendere in considerazione gli impatti strutturali del piano di transizione degli enti finanziari, ove possibile e applicabile, a seconda dell'orizzonte temporale.
40. Per gli esercizi con orizzonti temporali a medio e lungo termine, si potrebbe applicare un approccio di bilancio dinamico (con o senza vincoli) per garantire un maggiore realismo, concentrandosi potenzialmente sulle principali voci di bilancio e rispecchiando i cambiamenti nella composizione del portafoglio (esposizioni in evoluzione, riallocazione degli attivi e interventi di mitigazione dei rischi in risposta agli shock connessi ai rischi ESG).
41. Date le incertezze che circondano i percorsi di transizione, gli sviluppi politici e le reazioni dei mercati, le autorità competenti dovrebbero valutare la possibilità di richiedere agli enti finanziari di motivare le loro risposte pianificate, assicurandosi che gli adeguamenti di bilancio (quali

riallocazioni di portafoglio, modifiche alle politiche di prestito o sottoscrizione e variazioni nelle strutture di finanziamento) siano realistici e coerenti con le strategie di transizione comunicate pubblicamente.

42. Qualsiasi azione di gestione individuata dagli enti finanziari dovrebbe essere valutata in termini di fattibilità, tempestività e possibili effetti indesiderati, evitando un eccessivo affidamento su ipotesi ottimistiche. Le autorità competenti dovrebbero garantire che un approccio di bilancio dinamico vincolato rafforzi il realismo e la natura prospettica delle prove di stress dei rischi ESG, includendo piani credibili e risposte gestionali, pur mantenendo garanzie minime di salvaguardia contro un'eccessiva flessibilità delle ipotesi e migliorando la comparabilità dei risultati delle prove di stress.

Campione di enti finanziari

43. Le autorità competenti dovrebbero definire il campione appropriato di enti finanziari partecipanti alle prove di stress dei rischi ESG e/o all'analisi degli scenari di rischio ESG, garantendo una sufficiente copertura dei settori e dei mercati, in linea con gli obiettivi specificati e, per le valutazioni tematiche, con l'ambito specifico dell'esercizio. L'ideazione delle prove di stress dovrebbe essere adattata, ove necessario, per tenere conto delle caratteristiche delle diverse categorie di enti finanziari.
44. Le autorità competenti dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di condurre esercizi mirati su specifici sottoinsiemi di enti per affrontare particolari vulnerabilità o l'evoluzione delle tendenze dei rischi ESG.

Proporzionalità

45. Le autorità competenti dovrebbero applicare i principi di proporzionalità, consentendo semplificazioni metodologiche in relazione alla dimensione, alla natura e alla complessità delle attività degli enti finanziari, nonché alla rilevanza dei rischi. Il principio di proporzionalità dovrebbe estendersi agli obblighi di informativa, alla definizione degli scenari e alle aspettative di modellizzazione, garantendo un adeguato equilibrio tra rigore analitico e fattibilità pratica.
46. In considerazione della fase iniziale di sviluppo della modellazione delle prove di stress dei rischi ESG e della disponibilità dei dati, le autorità competenti potrebbero prendere in considerazione la possibilità di circoscrivere l'ambito dell'analisi, garantendo un adeguato rapporto costi-benefici sia per le autorità competenti sia per gli enti finanziari.

Limitazioni del modello

47. Le autorità competenti dovrebbero riconoscere che tutti i modelli presentano limitazioni intrinseche e ciò vale in particolare per l'evoluzione dei modelli ESG. Nel caso delle prove di stress dal basso verso l'alto, al fine di mitigare tali limitazioni e rafforzare la solidità e la credibilità delle prove di stress dei rischi ESG e dell'analisi della resilienza, esse dovrebbero ricorrere ad analisi complementari per convalidare i risultati e garantirne la plausibilità, sfruttare le tecniche di analisi comparativa e ricorrere a una validazione incrociata dei risultati con metodologie alternative.

Modalità organizzative e di governance

Allocazione di risorse

48. Le autorità competenti dovrebbero garantire che al processo siano allocate risorse umane e materiali sufficienti e adeguate. Ciò include il coinvolgimento costante o occasionale di personale esperto nella valutazione dei rischi ESG, nelle metodologie delle prove di stress e nella vigilanza finanziaria.
49. Le autorità competenti dovrebbero disporre di capacità di gestione e raccolta dei dati che agevolino l'accesso a dati ESG di alta qualità. Dovrebbero inoltre sviluppare e mantenere un'infrastruttura informatica che consenta un'efficiente raccolta dei dati, la determinazione di scenari adeguati e l'analisi dei risultati.

Tempistiche dell'esercizio

50. Le autorità competenti dovrebbero fissare scadenze adeguate per lo svolgimento delle prove di stress dei rischi ESG e delle analisi degli scenari, bilanciando la necessità di completezza e accuratezza con i requisiti del processo decisionale. Gli enti finanziari dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per acquisire le informazioni pertinenti e condurre le proprie valutazioni, consentendo al contempo alle autorità competenti di effettuare una revisione completa e garantire una rendicontazione accurata.
51. Il processo dovrebbe essere strutturato in modo da facilitare un'analisi efficiente, una comunicazione coerente delle constatazioni e l'integrazione nel più ampio quadro di vigilanza.

Raccolta dei dati

52. Per gli esercizi dall'alto verso il basso, le autorità competenti dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sugli obblighi regolamentari di informativa e sfruttare i quadri di informativa e le risorse esterne esistenti, ove appropriato. Potrebbero considerare le raccolte di dati ad hoc come una fonte complementare e necessaria di informazioni. Le informazioni raccolte dovrebbero essere limitate a quelle utilizzate per le analisi e la validazione.
53. In presenza di lacune nei dati, le autorità competenti dovrebbero promuovere il ricorso ad approssimazioni, stime e giudizi esperti ragionevoli, incoraggiando al contempo gli enti finanziari a sviluppare progressivamente le proprie capacità interne di gestione dei dati.

Processo di garanzia della qualità

54. Occorre attuare un rigoroso processo di garanzia della qualità per verificare l'accuratezza, la coerenza e l'affidabilità dei risultati delle prove di stress. Le autorità competenti dovrebbero istituire meccanismi di revisione (ad esempio analisi comparative o revisioni tra pari) per valutare la qualità dei dati, la solidità della metodologia e, se del caso, l'adeguatezza degli scenari. Ove necessario, il giudizio esperto dovrebbe integrare le constatazioni quantitative per mitigare le limitazioni del modello.

Dialogo efficace con gli enti finanziari

55. Le autorità competenti dovrebbero mantenere un dialogo efficace e strutturato con gli enti finanziari durante tutto il processo delle prove di stress. Ciò comprende la fornitura di orientamenti chiari sulle aspettative, l'agevolazione del coinvolgimento nelle fasi essenziali e la garanzia che gli enti finanziari abbiano l'opportunità di chiarire gli aspetti metodologici. Un'interazione regolare rafforzerà la credibilità dell'esercizio e migliorerà la capacità degli enti finanziari di integrare le considerazioni relative ai rischi ESG nei propri quadri di gestione del rischio.

Coordinamento transfrontaliero e a livello di sistema

56. Ove pertinente e possibile, le autorità competenti dovrebbero coordinarsi tra le varie giurisdizioni per consentire un approccio armonizzato alle prove di stress dei rischi ESG per i gruppi finanziari transfrontalieri. Ciò comprende la collaborazione con altre autorità di vigilanza per allineare le metodologie, condividere le migliori prassi ed evitare la frammentazione normativa.
57. Ove opportuno, dovrebbe inoltre essere perseguito un coordinamento a livello di sistema per garantire che le prove di stress dei rischi ESG tengano conto dei rischi più ampi per la stabilità finanziaria e dei potenziali effetti di ricaduta tra i vari settori.

Integrazione nel processo di vigilanza

58. I risultati delle prove di stress dei rischi ESG dovrebbero essere integrati, per quanto possibile, nel più ampio processo di vigilanza. Con l'evolversi degli aspetti metodologici e della disponibilità dei dati, le autorità competenti dovrebbero utilizzare le constatazioni per supportare le valutazioni dei rischi, le revisioni dell'adeguatezza patrimoniale e/o le discussioni strategiche con gli enti finanziari.
59. I risultati dovrebbero inoltre orientare le misure di follow-up e le raccomandazioni politiche di vigilanza, qualora i rischi ESG siano individuati come potenziali minacce significative per la stabilità finanziaria.

Divulgazione al pubblico delle informazioni

60. La pubblicazione dei risultati dovrebbe essere conforme alla normativa settoriale pertinente e alla prassi di vigilanza. Qualora optino per la pubblicazione dei risultati, le autorità competenti dovrebbero valutare i vantaggi comparativi della diffusione dei dati a livello individuale rispetto a quello aggregato. Il livello di divulgazione dovrebbe essere calibrato in base all'affidabilità della metodologia e alla qualità dei dati. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto del fatto che la trasparenza rafforza la disciplina di mercato, la fiducia delle parti interessate e la responsabilità. Dovrebbero inoltre garantire che le informazioni siano interpretate correttamente e non generino distorsioni indesiderate sul mercato. La divulgazione può essere progressivamente ampliata man mano che i risultati acquisiscono maggiore solidità.

Revisione ed evoluzione periodiche delle prove di stress dei rischi ESG

61. Data la natura in continua evoluzione dei rischi ESG e delle metodologie delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero rivedere e perfezionare regolarmente i propri quadri di riferimento per le prove di stress. Gli insegnamenti appresi dagli esercizi precedenti dovrebbero essere integrati in quelli successivi e gli aggiornamenti dovrebbero riflettere le migliori prassi emergenti, i nuovi obblighi normativi e i progressi compiuti nei dati e nelle tecniche di modellizzazione dei rischi ESG.

Titolo III – Attuazione

62. I presenti orientamenti congiunti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.